

N. TAR	2019 -077
N. PROTOCOLLO	215010/RU del 13 dicembre 2019
MITTENTE	DIREZIONE DOGANE - Ufficio Tariffa e Classificazione
DESTINATARI	DIREZIONE ANTIFRODE e CONTROLLI DIREZIONI REGIONALI E INTERREGIONALI DIREZIONE INTERPROVINCIALE DI BOLZANO E TRENTO UFFICI DELLE DOGANE E SEZIONI OPERATIVE TUTTE
OGGETTO:	Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio. <b>Fine registrazione delle importazioni e riscossione retroattiva del dazio esteso.</b>

Si richiama l'attenzione degli uffici un indirizzo sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie L n. 321 del 12/12/2019, che pubblica il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2131 della Commissione del 28 novembre 2019, che, a decorrere dal 13 dicembre 2019, modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica, esclusi i macinini per condimenti o spezie in ceramica e le loro parti in ceramica che effettuano la macinazione, i macinini per caffè in ceramica, gli affilacoltelli in ceramica, le affilatrici in ceramica, gli utensili da cucina in ceramica utilizzati per tagliare, macinare, grattugiare, affettare, raschiare e pelare e le pietre per la cottura della pizza in ceramica di cordierite del tipo utilizzato per cuocere in forno pizze e pane, attualmente classificati con i codici Taric 6911 10 00 90, 6912 00 21 11, 6912 00 21 91, 6912 00 23 10, 6912 00 25 10 e 6912 00 29 10, originari della Repubblica popolare cinese.

Al riguardo, si rappresenta che il dazio antidumping definitivo del 36,1%, applicabile a «tutte le altre società» ai sensi dall'articolo 1, paragrafo 2, del predetto regolamento istitutivo, è esteso, a **decorrere dal 23 marzo 2019** (data inizio registrazione), alle importazioni dei prodotti in questione fabbricati dalle società elencate nelle tabelle riportate nell'art. 1, par.1 e 2, del Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2131.

I codici addizionali Taric attribuiti a tali Società e figuranti all'articolo 1, paragrafo 2, e nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198 sono quindi revocati e sostituiti dal codice addizionale Taric B999, riferito a «tutte le altre Società».

Il suddetto dazio esteso (36,1%) è altresì riscosso sulle importazioni dei prodotti delle summenzionate Società, registrate a decorrere dal 23 marzo 2019, ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2019/464 (v. TAR 22 del 22/3/2019).

L'importo dei dazi antidumping da riscuotere retroattivamente è pari alla differenza tra il dazio del 36,1 % e l'importo effettivamente versato.

La tabella di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198 della Commissione, recante le aliquote individuali per talune Società cinesi che hanno collaborato nell'inchiesta, è di conseguenza sostituita dalla tabella figurante al paragrafo 3 dell'art.1 del Reg.to (UE) 2019/2131.

Tuttavia, a **decorrere dal 13/12/2019**, il beneficio delle aliquote individuali ridotte è subordinato alla presentazione in dogana dei seguenti documenti, che sostituiscono la dichiarazione prevista in precedenza, di cui all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198:

a) **se l'importatore acquista direttamente dal produttore esportatore cinese**, la dichiarazione d'importazione deve essere accompagnata dalla fattura commerciale recante una dichiarazione del produttore esportatore, redatta conformemente a quanto specificato nell'allegato 2 del Reg.to (UE) 2019/2131 («dichiarazione del fabbricante per la vendita diretta all'esportazione»);

b) **se l'importatore acquista da un operatore commerciale o da un'altra persona giuridica interposta, situati o meno nella Cina continentale,** la dichiarazione d'importazione deve essere accompagnata dalla fattura commerciale rilasciata dal fabbricante all'operatore commerciale recante una dichiarazione del fabbricante come specificato nell'allegato 3 del Reg.to (UE) 2019/2131 («dichiarazione del fabbricante per la vendita indiretta all'esportazione») e dalla fattura commerciale rilasciata dall'operatore commerciale all'importatore.

Ai sensi dell'art. 2 del Reg.to (UE) 2019/2131, la registrazione disposta dal Reg.to (UE) 2019/464 deve essere pertanto interrotta.

Per ulteriori informazioni si rimanda alla consultazione del citato regolamento (UE) 2019/2131, allegato alla presente comunicazione.

Il Direttore dell'Ufficio ad interim  
Mariarita Simona Sardella

“ Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del d.lgs.39/93 “